

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE

SECONDA SEZIONE

Registro Decis.:

Registro Generale: 1389/2003

nelle persone dei Signori:

LUIGI COSTANTINI Presidente

LUIGI VIOLA Cons.

PASQUALE MASTRANTUONO Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso 1389/2003 proposto da:

ASSOCIAZIONE LEPA - LEGA PROTEZIONE ANIMALI

rappresentato e difeso da:

CORBASCIO SERGIO

con domicilio eletto in LECCE

VIA AUGUSTO IMPERATORE, 16

presso

PELLEGRINO GIANLUIGI

contro

COMUNE DI BRINDISI

Non costituito

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- del bando di gara in data 26.6.2003 con cui il Comune di Brindisi ha inteso procedere all'affidamento del nuovo servizio di ricovero, cura e mantenimento dei cani randagi presso il canile comunale di Contrada s. Lucia in Brindisi;
- del capitolato d'oneri per l'affidamento del medesimo servizio;
- di tutti gli allegati al detto bando di gara, ed in particolare della tavola economica di cui all'All. C;
- degli eventuali provvedimenti giuntali e/o sindacali di indirizzo;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Udito nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2003 il relatore Ref. PASQUALE MASTRANTUONO e udito altresì per l'associazione ricorrente l'Avv. Rubina Ruggiero, in sostituzione dell'Avv. Sergio Corbascio;

Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. 14.8.1991 n. 281, degli artt. 1, 2, 9 comma 4 L.R. 3.4.1995 n. 12, dell'art. 97 Cost.; violazione dei principi generali in materia di trattamento e benessere degli animali; eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e irrazionalità manifesta;
- Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi sui criteri di affidamento dei servizi di rilevanza sociale e di gestione sociale. Eccesso di potere per contraddittorietà;
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della L. 14.8.1991 n. 281 e degli artt. 8 e 9 della L.R. 3.4.1995 n. 12;
- Diritto al risarcimento del danno ingiusto ai sensi dell'art. 7 L. 205/2000;

Considerato che:

- in via preliminare va dichiarato l'interesse a ricorrere dell'Associazione ricorrente, quale associazione rappresentativa degli interessi degli animali, alla cui tutela è preordinato l'impegno volontario degli associati in forza delle norme statutarie, il cui scopo fondamentale consiste nella tutela del benessere dei cani;
- dalla documentazione versata in giudizio (analisi dei costi relativi a lavoro dipendente, rimozione e smaltimento carcasse, sportello informatico, derrate alimentari ecc..) risulta evidente l'incongruità dell'importo annuo a base dasta, determinato in 0,55 Euro per ogni cane;
- pertanto risultano violati i principi contenuti nella L. n. 281/1991 e nella L.R. n. 12/1995, atteso che il predetto importo non assicura un trattamento dei cani secondo i livelli di tutela auspicati dalla normativa sopra menzionata;
- non può essere accolto il secondo motivo di impugnazione, in quanto la scelta se adottare il criterio di aggiudicazione 'offerta economicamente vantaggiosa' attiene al merito amministrativo e pertanto risulta insindacabile da parte del Giudice Amministrativo: comunque ai rischi paventati dalla ricorrente soccorre l'istituto dell'obbligatoria verifica delle offerte anormalmente basse.

A quanto sopra consegue l'accoglimento del ricorso in esame.

Rimborso spese denegato.

Ritenuto l'affare ai fini della decisione di merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 205 del 2000;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce

ACCOGLIE il ricorso indicato in epigrafe.

Spese denegate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2003

Dott. Luigi Costantini - Presidente

Dott. Pasquale Mastrantuono - Estensore